



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PAVANELLI, ANGRISANI, TRENTACOSTE, VANIN, DONNO, ROMANO, LOMUTI, ORTIS, GIANNUZZI, L’ABBATE, PACIFICO, PRESUTTO e ACCOTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2020

Norme per l’estensione del diritto di accesso agli atti pubblicati nell’albo pretorio *on line*

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si prefigge di estendere l'accesso agli atti amministrativi pubblicati nell'albo pretorio *on line* dei soggetti obbligati alla sua tenuta, nell'intento di dare la più ampia trasparenza e conoscenza possibile di ciò che fanno le amministrazioni locali ai cittadini sottoposti agli effetti dei provvedimenti emessi.

La legge n. 69 del 2009 ha introdotto l'obbligo di pubblicare *on line*, sul sito *internet* istituzionale delle amministrazioni locali, atti e documenti per i quali era prevista l'affissione all'albo pretorio in forma cartacea.

La pubblicazione *online* ha reso ancor più delicato il rapporto tra *privacy* e trasparenza amministrativa. Difatti, se in precedenza la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio cartaceo rivestiva carattere locale, essendo questo di norma affisso all'interno di un edificio (ad esempio la casa comunale), con la digitalizzazione dell'albo pretorio e la pubblicazione dei contenuti sul sito *internet* dell'ente locale, le informazioni pubblicate acquisiscono carattere ubiquitario, in quanto potenzialmente accessibili da chiunque sia connesso ad *internet* da qualunque parte del globo, dunque anche da soggetti che, non essendo sottoposti agli effetti degli atti emessi nell'ambito di competenza dell'ente locale, non avrebbero un legittimo interesse a conoscere il contenuto di tali atti e documenti.

Dunque, in considerazione del rapporto tra *privacy* e trasparenza sopra descritto, dal combinato disposto dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 320 del 1994, dell'articolo 124 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e dell'articolo 32 della legge n. 69 del 2009 è stato considerato congruo un termine

massimo di quindici giorni consecutivi per la pubblicazione del documento sull'albo pretorio con possibilità di accedere al suo contenuto.

In genere, dopo tale termine di quindici giorni gli atti pubblicati vengono oscurati nel contenuto restando la loro indicizzazione nell'albo pretorio consultabile limitatamente agli estremi dell'atto.

Purtroppo, non sempre chi ha un interesse legittimo a conoscere il contenuto di un atto – come sono i soggetti residenti nel territorio amministrato dall'ente locale, direttamente o indirettamente destinatari degli effetti di quell'atto – ha la possibilità di consultare l'albo pretorio nei primi quindici giorni di pubblicazione, ad esempio qualora ne sia venuto a conoscenza dopo tale breve termine.

Dalle precedenti considerazioni deriva, pertanto, il presente disegno di legge affinché sia introdotta la possibilità di consultare il contenuto degli atti emessi oltre tale termine breve ai soggetti residenti nell'ambito territoriale in cui opera l'amministrazione locale obbligata a tenere l'albo pretorio.

Le attuali disponibilità tecniche ed informatiche permettono di poter impostare un sistema di accreditamento tramite nome utente e *password* di accesso al sito *internet* istituzionale in cui è pubblicato l'albo pretorio cosicché, verificata l'identità e la residenza nell'ambito territoriale amministrato dall'ente locale, il soggetto richiedente è abilitato a consultare il contenuto degli atti presenti nell'albo anche oltre il termine di quindici giorni e fino a tre anni dalla pubblicazione.

Il suddetto sistema di accreditamento tramite nome utente e *password* viene a creare

un filtro tra chi potrebbe accedere al contenuto dell'albo pretorio tramite *internet* da qualsiasi parte del globo e chi invece ne avrebbe diritto in quanto destinatario degli effetti degli atti pubblicati, determinando in tal modo il giusto equilibrio del rapporto tra *privacy* e trasparenza sopra descritto.

In conclusione, il presente disegno di legge vuole dare attuazione alla maggior trasparenza ed accessibilità possibili ad una categoria di atti amministrativi di fondamentale importanza giacché vanno ad influire per molti aspetti sulla vita dei cittadini e su come sono spesi i soldi pubblici.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. Al fine di migliorare trasparenza e accessibilità degli atti pubblicati nell'albo pretorio *on line*, istituito ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, i soggetti obbligati alla tenuta dell'albo garantiscono ai residenti del territorio da loro amministrato l'accesso al contenuto degli atti pubblicati, secondo quanto disposto dall'articolo 2.

### Art. 2.

#### *(Accessibilità al contenuto degli atti pubblicati nell'albo pretorio)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1 forniscono ai residenti del territorio da loro amministrato, che ne facciano richiesta, un sistema di accreditamento tramite nome utente e *password*, ai fini della consultazione degli atti pubblicati nell'albo pretorio *on line*.

2. Il termine di quindici giorni previsto per accedere alla consultazione degli atti pubblicati nell'albo pretorio *on line*, da parte dei residenti accreditati ai sensi del comma 1, è esteso fino a tre anni dalla data della pubblicazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione della presente legge, con particolare riferimento al periodo di accessibilità agli atti pubblicati nell'albo preto-

rio *on line*, come disposto dal presente articolo.

Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





€ 1,00